

IL COMMERCIO FRIULANO

Direzione e Amministrazione via C. Ciano 7 - Tel. 18-30 - C/C postale 9-5469 - Casella Postale n. 5, Udine - Abbonamenti: Annuo L. 20 - Semest. L. 12 - Gli abbonamenti non disdetti per lettera un mese prima della scadenza si intendono rinnovati per un altro anno

PERIODICO QUINDICINALE DI POLITICA ECONOMICA

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 1 il mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Aste - Comunicati - Sentenze, ecc. L. 2,50 il mm. - Cronaca L. 2,50 il mm. Rivolgersi a Bogarelli e Chizzoni, via S. Francesco 1 g. Udine, tel. 9-59

ANNO XXII - N. 2

UDINE, 1 FEBBRAIO 1943-XXI

Sped. in abb. postale II. gruppo

Il nuovo Codice civile

Regolarizzazioni e trasformazioni di Società commerciali e loro trattamento fiscale

L'art. 205 delle norme di attuazione e transitorie del nuovo Codice Civile stabilisce che le Società commerciali e cooperative, esistenti al giorno dell'entrata in vigore del codice (21-4-1942), ma non regolarmente costituite secondo le leggi anteriori, devono adempire, entro il 31 dicembre 1942 le formalità stabilite dal Codice, e, precisamente la legale costituzione della società con una delle forme previste dalla nuova legge e meglio rispondente alle caratteristiche e alle funzioni della società di fatto esercitate.

Le varie forme di società

Le società previste dal C. C. sono dei seguenti tipi:

1. - Società in nome collettivo — nella quale tutti i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali.

2. - Società in accomandita semplice — nella quale i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita la quale non può essere rappresentata da azioni.

3. - Società in accomandita per azioni — nella quale i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali, e i soci accomandanti sono obbligati nei limiti della quota di capitale sottoscritto. Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

4. - Società per azioni — nella quale, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio e le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

5. - Società a responsabilità limitata — nella quale, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio, e le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.

Quest'ultima forma di società già vigente sotto altra denominazione nelle nuove provincie, è una fra le migliori e più convenienti perché può quasi considerarsi la sorella minore, sotto certi aspetti, della società per azioni; ma ch'è più di questa elastica e la più idonea per le aziende di piccola entità nelle quali modesto è il capitale, minimo il numero dei soci e massima l'iniziativa degli stessi.

In confronto di quella per azioni, (ex anonima per azioni) oggi possibile solamente per capitali superiori a un milione, può avere un capitale che parte da un minimo di L. 50.000 e deve essere diviso obbligatoriamente in quote di L. 1.000 ciascuna o multipli di mille, i cui titolari devono essere nominativamente indicati nel libro dei soci; ha il beneficio di essere dispensata da diverse formalità, tra le quali quella della de-

signazione del giornale ufficiale per la pubblicazione degli atti sociali, dell'obbligo della nomina del Collegio Sindacale, qualora il capitale non raggiunga il milione, e dall'obbligo per gli amministratori di prestare cauzione.

Agevolazioni fiscali

E' questa un tipo di società che si potrebbe chiamare quasi familiare e che dovrebbe essere destinata a sostituire specialmente le società in nome collettivo.

Numerose saranno le società di fatto che avranno bisogno di mettersi in regola e la maggiore preoccupazione dei soci sarà probabilmente di natura

fiscale. Ciò non deve essere cagione d'inquietudine, poiché, se mai, queste società devono considerarsi quasi privilegiate in confronto delle società già regolarmente costituite, in quanto per esse, purché esistenti anteriormente al 14-6-1940 A. XVIII, il R. D. L. 5-4-1942-XX, n. 192, concede la facoltà ed il beneficio della loro regolarizzazione entro il termine del 31-12-1942 col pagamento delle normali imposte di registro di cui all'art. 81, allegato A, della tariffa e delle successive modificazioni, e delle normali tasse ipotecarie ridotte alla metà, imposte da applicarsi sull'attivo lordo esistente al momento in cui la società si regolarizza.

Per i conferimenti successivi al 14-6-1940, invece, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, comprese l'imposta speciale di registro del 60 per cento quando si tratti di beni immobili diversi degli opifici.

Quindi nulla che possa spaventare una solida e fiorente società, neppure l'onere della prova della preesistenza della società di fatto, poiché, per provare ciò, basta semplicemente un certificato del Consiglio Provinciale delle Corporazioni o del competente Ufficio distrettuale delle Imposte dirette.

Non meno importante è il beneficio fiscale per le trasformazioni delle attuali società per azioni regolarmente costituite, ed aventi un capitale sociale inferiore a Lire 500.000, in una delle società previste dal nuovo codice, le quali operazioni, purché effettuate entro il 30-6-1945-XXIII, sono soggette alla sola imposta fissa di registro di Lire 20.

dott. Bruno Privileggio

Il condono di sopratasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie

Le sopratasse e le pene pecuniarie ridotte o condonate e le altre agevolazioni in materia tributaria - Il termine per il pagamento dei tributi dovuti

Nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre u. s. n. 309, è stato pubblicato il R. Decreto-Legge 21 dicembre 1942 XXI, n. 1499, col quale è stato concesso un condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie ed altre agevolazioni tributarie.

Ripartiamo qui di seguito il testo del provvedimento, rinviando, per la sua illustrazione, alla nota che pubblichiamo in terza pagina.

Art. 1. — Per violazioni alle leggi di seguito indicate, le sopratasse incorse a norma delle leggi stesse, sono ridotte al decimo del loro importo.

1) Legge dell'imposta di registro 30 dicembre 1923 II, n. 3269, e successive modificazioni, comprese le disposizioni in materia contenute nelle leggi speciali, eccetto quelle relative all'imposta speciale di registro sul plusvalore immobiliare di cui al R. decreto-legge 14 giugno 1940 XVIII, n. 643, convertito nella legge 21 ottobre 1940 XVIII, n. 1511, e successive modificazioni ed integrazioni ed eccettuata altresì quella di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 5 marzo 1942 XX, n. 186, convertito nella legge 21 giugno 1942 XX, n. 840.

Sono comprese nel beneficio le sopratasse richiamate nell'articolo 110 della legge di registro sopracitata, fermo restando peraltro l'obbligo del pagamento delle imposte ordinarie;

2) Legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1913 II, n. 3270, R. decreto-legge 30 aprile 1930 VIII, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931 IX, n. 153, e legge 12 giugno 1930 VIII, n. 742, e successive modificazioni.

La riduzione stabilita dal presente articolo compete anche

quando si possa beneficiare della riduzione di sopratassa prevista dalle leggi suindicate.

Art. 2. — Sono esenti dalle sopratasse e dalle pene pecuniarie coloro che siano incorsi in violazioni alle leggi seguenti:

1) Legge del bollo 30 dicembre 1923 II, n. 3268, e successive disposizioni;

2) Legge delle tasse sulle assicurazioni 30 dicembre 1923 II, n. 3281;

3) R. decreto-legge 21 febbraio 1938 XVI, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938 XVI, n. 880 contenente disposizioni sulla riscossione dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni;

4) Legge sull'abolita tassa di scambio 28 luglio 1930 VIII, n. 1011, e successive disposizioni e modificazioni, limitatamente, per quanto riguarda le sopratasse, e quelle non congiunte ad altra sanzione penale;

5) Legge 19 giugno 1940 XVIII, n. 762, istitutiva di una imposta generale sull'entrata, limitatamente a quelle previste dai seguenti articoli:

a) dall'art. 30, lettera b), secondo comma;

b) dall'art. 37, terzo e quarto comma, nonché dal successivo quinto comma, ove ne ricorra la applicazione in dipendenza delle disposizioni di cui al

richiamati commi terzo e quarto;

c) dall'art. 38, limitatamente al mancato pagamento dell'imposta dovuta nel termine prescritto dagli accordi stipulati a norma dell'art. 16 della legge con le Associazioni sindacali competenti.

Sono inoltre esentati dalla sopratassa prevista dall'ultimo comma dell'art. 32 tutti coloro che siano incorsi nelle violazioni previste dalla lettera b), secondo comma, dello stesso art. 32;

6) R. decreto-legge 21 giugno 1942 XX, n. 696, contenente provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, limitatamente alle disposizioni contenute nell'art. 4 e a condizione che il pagamento della differenza di tassa di concessione governativa venga effettuato entro il 15 febbraio 1943 XXI.

Art. 3. — I benefici di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si applicano alle sopratasse e pene pecuniarie incorse e non pagate alla data di pubblicazione del presente decreto e sono subordinati alla condizione che entro novanta giorni dalla stessa data siano pagati integralmente i tributi ed i canoni dovuti, nonché la sopratassa ridotta di cui al

(Continua in III pagina)

Ai nostri abbonati

Per facilitare il lavoro dell'Amministrazione e per evitare ritardi o sospensioni nell'invio del giornale, si pregano i Signori Abbonati di voler provvedere al più presto al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento sul nostro conto corrente postale N. 9-5469.

ABBONAMENTO ANNUO L. 20.—

Guardare al domani... ovvero "il cliente che oggi protesta,"

Venditori!

Forse voi preferite non vendere, preferite tenervi la merce negli scaffali, nei cassetti, nei reconditi magazzini, con la speranza che, per il rarefarsi della stessa e per bisogno dei clienti, il prezzo abbia ad aumentare: può darsi che questa sia la vostra speranza e così, trattate talvolta il cliente come un intruso, un usurpatore, come il classico cane che vi domandi un osso: ma, a parte il senso di civismo che ci deve tutti unire in questi fieri momenti, a parte la cortesia e gentilezza che debbono costituire l'essenza stessa del vero venditore, vi pare diplomazia questa? Vi pare di curare il vostro interesse questo... bistrattare il cliente e, peggio ancora, la cliente?!? Venite voi, proprio voi signor venditore di stoffe che più di tutti avete acceso il mio sdegno e fatta ribollire la mia indignazione coi vostri modi... menefreghisti (scusate, ma ci voleva!) con la vostra aria di superiorità e disinteresse, vi prendo non per mano, ohibò! ma per un orecchio e vi porto... dove vi porto? Su un brullo terreno tutto ondeggiante di scura terra smossa e segnato di solchi profondi: uomini scuri in volto, adusti dal sole, seminudi e forti, spargono fra le zolle brune le sementi: modestissimi granelli scuri che domani, dopo il miracoloso lavoro sotto la terra fecondatrice, daranno al sole il verde tenerello degli arbusti, dei boccioli, la fantasia multicolore dei fiori ed infine il prodigio dei frutti.

CHI SEMINA RACCOGLIE

Lo vedi, zuccone, che cosa fa quel contadino terroso e tu vuoi essere da meno di lui? lui non getta le sue sementi al vento accontentandosi di godere i frutti già raccolti, lui non lascia inoperosa la terra pensando che, tanto, lontano è il giorno del suo rendimento, del raccolto! no! nel suo intuito e saggezza ripone i frutti già raccolti e già pensa a quelli da raccogliere e con tenacia, costanza, buon senso e previdenza prepara il suo avvenire: e dunque? dunque, signori venditori tutti, ricordatevi di come vi eran cari e preziosi i vostri clienti e quanti salamelecchi usavate verso di loro e come vi facevate in quattro per accontentarli, per smerciare, per rinnovare, per rimpinzare le vostre casse, e tenete presente che non è lontano il giorno in cui il commercio riprenderà il suo vigore, che le officine torneranno a pulsare in pieno e che i treni merci stracarichi riprenderanno le loro saettanti corse, che le merci tutte ritorneranno a fluire nei vostri magazzini e che i clienti ritorneranno ad esservi cari e preziosi; ma... ricordatevi anche, che il cliente è l'essere suscettibile per eccellenza e se ora lo disgustate, lo allontanate mortificandolo, non ritornerà più e dovrete ricominciare il vostro lavoro di persuasione, di avviamento, di adescamento: se invece, seguendo l'esempio del buon contadino, ora, ora che è la stagione un po' morta del vostro commercio, seminate le vostre cortesie, le vostre gentili accoglienze, le vostre squisite

maniere, raccoglierete a guerra finita i frutti, cioè ritroverete i vostri clienti affezionati, riconoscenti, memori del buon trattamento usato in momenti burrascosi.

L'OCCHIO DEL PADRONE

E voi, signori proprietari, curate, osservate personalmente che i vostri commessi usino modi garbati con la clientela perché, pare impossibile, ma è così, sono proprio i commessi, che pure non hanno interesse diretto, a trattare male i clienti oggi, sembra che uno spirito di rappresaglia, li inciti a vendicarsi ora di tutte le cortesie che han dovuto elargire ieri! badate che le vostre commesse non guardino dall'alto in basso la cliente, oppure non si rimirino nello specchio quando questa parla, o si osservino le unghie quando sono interrogate, e che i vostri commessi non abbiano quello sguardo sfrontato e quel sorrisetto scettico o canzonatorio nel rispondere che questo non c'è e che quest'altro manca, insomma cari proprietari e venditori, ricordatevi che anche in tempo di guerra, educazione, tatto, cortesia sono mobilità e che il cliente è sempre e più che mai il vostro onnipotente "signore", è colui che ha sempre ragione, che vuol essere rispettato e accarezzato per ricambiarsi con la sua fiducia e con la sua preferenza.

(Dal giornale Vendere)

Sommario

IN SECONDA PAGINA

Rubrica dell'Artigianato. Abbigliamento (disposizioni varie). Tonuta dei libri contabili (chiarimenti). Imposte e tasse.

IN TERZA PAGINA

Venticinque anni di vita economica e bancaria in Friuli. Il condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie e chiarimenti del decreto. (Continuazione dalla I. pagina). Rubrica dei quesiti.

IN QUARTA PAGINA

I mercati agricoli. Agenti e rappresentanti (Rinnovo accordo). Trasporti. Registri carico e scarico vino.

NUOVE NORME PEI PASTI NEGLI ESERCIZI

A seguito di precise istruzioni emanate dal Ministero dell'Agricoltura, Direz. Generale dei tesseramenti, si è provveduto all'aggiornamento delle norme per gli avventori e per i conduttori dei pubblici esercizi. E' stato confermato che chi usufruisce dell'abbonamento ai pasti è tenuto a consegnare al gestore del pubblico esercizio oltre che i buoni di prelevamento del pane e dei generi da minestra anche quelli dei grasi corrispondenti al numero dei pasti consumati e precisamente un buono quindicinale per tutti e tre i pasti per ogni 30 pasti. La consegna di dette carte è obbligatoria anche per chi usufruisce del trattamento di pensione presso gli alberghi, pensioni e locande.

RUBRICA DELL'ARTIGIANATO

(Comunicazioni ufficiali della Segreteria provinciale dell'Artigianato di Udine)

DISCIPLINA della macinazione

DIFFIDA

Si avvertono tutti i mugnai che il sig. Zammichieli Ezio da Venezia, il quale ricopriva l'incarico di Agente di controllo molini, non è più alle dipendenze della Segreteria Provinciale dell'Artigianato fin dal mese di ottobre u. s. e che pertanto non deve venire ricevuto nei molini per alcun motivo.

Macinazione pannocchie compresenti tutolo e granoturco scarto.

A maggiore chiarimento delle disposizioni impartite dalla Segreteria Provinciale dell'Artigianato a mezzo dei suoi Agenti di controllo si comunica che per accordi presi con le competenti Autorità, è consentita la macinazione delle pannocchie compresenti tutoli e granoturco scarto (cioè pannocchie scarte che non siano state sgranate) purché sia sulla bolletta di macinazione che sul registro di carico e scarico venga conteggiato il peso complessivo del tutolo e del granoturco.

I molini artigiani che intendono procedere alla macinazione dei cereali di cui sopra dovranno pertanto d'ora in poi attenersi alle suddette disposizioni.

Macinazione tutoli.

I molini artigiani possono procedere alla macinazione dei tutoli per conto di terzi, cioè dei tutoli che vengono portati al molino degli agricoltori e che debbono poi servire per il

Commercianti
Industriali
Artigiani
Professionisti

Abbonatevi

fabbisogno delle aziende agricole di questi ultimi. E' invece vietato il commercio dei tutoli e degli sfarinati e quindi i molini non potranno acquistare i tutoli da terzi, macinarli e quindi rivendere il prodotto della macinazione.

Indicazione del nominativo del molino sulle bollette di macinazione.

Il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, con circolare n. 7 del 5 corrente, allo scopo di evitare che i produttori i quali anno trattamento cereali per il fabbisogno alimentare e per uso zootecnico ottengano di cambiare — senza fondato motivo e per la naturale tendenza a valersi di molini poco ossequenti alle norme vigenti sulla macinazione o, comunque, difficilmente controllabili — il nominativo indicato sulla bolletta di macinazione, ha prescritto che l'abbinamento delle bollette di macinazione ai molini sia fatta corrispondere ad un preciso ed obiettivo rapporto di competenza territoriale, nel senso che ciascun produttore debba far capo per la macinazione dei cereali al molino più vicino al luogo dove i cereali stessi sono custoditi, anche se detto molino

I nuovi tipi di sacchi di carta

Il Ministero delle Corporazioni ha stabilito che oltre ai sacchi tipo, previsti dalle disposizioni in vigore, venga permessa la fabbricazione di altri due tipi di sacchi: l'1 bis, e il 2 bis, rispettivamente al prezzo di Lire 1,38 e di L. 1,82, franco stabilimento del confezionatore.

I corrispondenti prezzi massimi di addebito, da praticarsi dalle ditte che forniscono i sac-

Un fronte solo

Ora non si deve più parlare di un fronte interno o esterno. C'è un fronte solo che ha diversi settori; e, secondo la buona regola militare, anche il settore del fronte interno deve effettuare il suo scaglionamento in profondità.

M.

chi insieme alla merce, contenuta negli stessi, sono di L. 1,60 per il tipo 1 bis e di L. 2,15 per il tipo 2 bis, e in tali prezzi sono compresi i contributi.

ABBIGLIAMENTO

Compensi per vendita prodotti tipo e prezzi degli impermeabili

Con provvedimenti P. 584 e P. 579 del 26 e del 21 dicembre 1942 riassunti nella «Gazzetta Ufficiale» dell'11 corr., il Ministero delle Corporazioni ha stabilito quanto segue:

Compenso massimo ai commercianti all'ingrosso per la vendita dei prodotti - tipo tessili e dell'abbigliamento.

Per la vendita dei prodotti - tipo tessili e dell'abbigliamento i commercianti all'ingrosso — ove non sia stabilito diversamente nei singoli provvedimenti emanati dal Ministero — non potranno percepire a copertura delle spese di esercizio e dell'utile di azienda, un compenso superiore ad un terzo del compenso globale riservato dal Ministero al commercio per la vendita al pubblico dei prodotti stessi.

I prezzi praticati dai commercianti grossisti a mente del punto precedente, si intendono per pagamento trenta giorni netto ovvero contro fattura sconto 1 per cento, per merce resa franco magazzino al venditore, imballo a fatturare in misura non superiore a 0,50 per cento.

Ai contravventori alle disposizioni del presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX n. 645.

Prezzi dei soprabiti di tessuto gabardina, impermeabilizzati e degli impermeabili gommati, cerati o di materia plastica.

A partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» del Regno, nelle vendite al dettaglio di soprabiti di tessuto gabardina, impermeabilizzati, e di impermeabili gommati, cerati o di materia plastica, i commercianti grossisti non potranno praticare prezzi superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto dal produttore aumentati al massimo del 13 per cento.

I commercianti a dettaglio non potranno a loro volta praticare prezzi superiori a quelli risultanti dalle fatture di acquisto aumentati del 40 per cento se l'acquisto è stato effettuato presso il produttore e del 27 per cento se l'acquisto è sta-

to effettuato presso il grossista.

Ai contravventori alle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le sanzioni previste dalla legge 8 luglio 1941-XIX, n. 645.

Obbligo della registrazione delle vendite

Si comunica che taluni commercianti, a seguito di quanto è apparso sulla stampa quotidiana e di quanto è stato disposto dal Decreto Ministeriale 21 ottobre 1942 per le aziende che effettuano la vendita di prodotti manufatti tessili, calzature ed altri articoli di abbigliamento, avevano ritenuto che fosse venuto a cessare, per tutti i prodotti di cui il D. M. 12 settembre 1941-XIX, l'obbligo della registrazione delle vendite.

Allo scopo di evitare eventuali infrazioni al riguardo per norma dei commercianti interessati si precisa che ad eccezione dei suddetti prodotti, per tutti gli altri prodotti considerati nel D. M. 12 settembre 1941 (e cioè per i saponi e detersivi, oggetti d'arte non contemporanea macchine e oggetti di metallo), continua a sussistere l'obbligo della tenuta dei registri e della registrazione delle vendite per gli acquisti superiori a lire 20.

La produzione del vino nel mondo

L'Istituto internazionale di agricoltura aveva ultimamente stimato la produzione europea di vino delle campagne 1942-43 in 140 milioni di ettolitri e la produzione mondiale in 175 milioni di ettolitri. Questi calcoli erano basati su una produzione francese di 50 milioni di ettolitri, come erano previsti verso la fine di ottobre; però, secondo dichiarazioni ufficiali recentissime, tale produzione si valuta ora di circa 35 milioni di ettolitri.

La previsione della raccolta del vino in Europa deve dunque ritenersi ridotta a centoventicinque milioni di ettolitri e la produzione mondiale a centosessanta milioni di ettolitri.

VINCERE
E
VINCEREMO

Tenuta dei libri contabili

CHIARIMENTI

Ci è stato formulato il seguente quesito:

«Circa la tenuta dei libri contabili obbligatori: Anche le ditte individuali, a firma unica, devono compilare il libro giornale ed il libro inventario e presentarli annualmente per la vidimazione?»

La mancata tenuta dei libri predetti potrà dare luogo a sanzioni, oppure il titolare di una azienda dovrà rispondere solo in caso di fallimento?»

Libri Giornale e inventari.

Obbligo per ditte individuali.

L'art. 2214 del nuovo Codice civile dispone:

«L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite».

«Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori».

Per l'art. 2083 Cod. civ. sono piccoli imprenditori «i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia».

Nessun dubbio, quindi, che anche le ditte individuali, a firma unica, devono compilare il libro giornale ed il libro inventari.

Contenuto dei libri obbligatori.

L'art. 2216 Cod. civ. dice:

«Il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa e deve essere annualmente vidimato dall'Ufficio Registro delle imprese (ed in attesa che questo funzioni, dalla cancelleria del Tribunale o Pretura competenti) o da un notaio».

Circa l'inventario l'art. 2217 dispone:

«L'inventario deve redigersi all'inizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima».

«L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite».

«Nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per i bilanci delle società per azioni, in quanto applicabili».

«L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore e presentato entro tre mesi all'Ufficio delle Imprese o a un notaio per la vidimazione».

Siccome, a norma dell'art. 200 del R. D. 30 - 3 - 1942, n. 318, le norme contabili entrano in vigore col 1° gennaio 1943, la vidimazione annuale del libro giornale deve avvenire entro l'anno 1943 e, per quanto riguarda il Libro inventari, la vidimazione si ritiene debba essere fatta entro il 31 marzo 1944, per l'esercizio che si chiude il 31 dicembre 1943, in considerazione che l'esercizio 1942 si è svolto secondo le vecchie norme.

Svantaggi mancata tenuta libri obbligatori.

Per i commercianti che non tengono i libri obbligatori la legge prevede delle penalità

soltanto nel caso di fallimento, ma esse sono gravi, perchè:

1) è colpevole di bancarotta semplice il commerciante fallito se non ha tenuto i libri prescritti (art. 217 R. D. 16 marzo 1942);

2) la presentazione dei libri è condizione tassativa per l'ammissione al beneficio del concordato preventivo (art. 160 R. D. 16 marzo 1942, n. 267).

La tenuta dei libri obbligatori è inoltre utile al commerciante oltre che per il controllo delle operazioni, dei suoi credi-

Dall'obbedienza alle norme di guerra sorge la disciplina, dalla disciplina scaturisce la vittoria, dalla vittoria l'avvenire nostro e dei nostri figlioli.

ti dei suoi debiti, anche per i seguenti motivi:

a) fare estratti notarili per ottenere ingiunzioni di pagamento;

b) fare prova tra commercianti per i rapporti inerenti all'esercizio della azienda (art. 2710 Cod. civ.);

c) agli effetti dell'imposta sulle successioni per la deduzione dell'asse ereditario dei debiti risultanti dai libri obbligatorî tenuti a norma di legge (art. 45 R. D. 30 dicembre 1923, n. 3270).

Giurisprudenza

Panificazione - Vendita di farina avente un grado di umidità superiore al 14,5 per cento. - Grano avente una maggiore umidità. - Sussistenza del reato (L. 17 marzo 1932 n. 368).

Le variazioni nei requisiti stabiliti per le farine avvengono con decreto da emanarsi dal Ministero per le Corporazioni di concerto con quello dell'Agricoltura e Foreste, e la percentuale di umidità deve essere mantenuta entro i limiti fissati, indipendentemente dalle qualità e dai tipi di grano impiegato, dato che al molitore è possibile con vari accorgimenti rispettare la volontà della legge.

Sussiste quindi reato se venga fatto commercio di farina avente un grado di umidità superiore al 14,50 per cento, limite massimo fissato con la circolare P. 817 del 15 giugno 1940, e superiore al limite (14 per cento) indicato dalla legge 17 marzo numero 368.

IMPOSTE E TASSE

Imposta sui maggiori utili relativi allo stato di guerra

Si ricorda che i redditi realizzati da operazioni isolate di carattere industriale e commerciale o da affari derivanti dall'esercizio di attività intermedie eseguiti occasionalmente da chi non esercita un'attività continuativa assoggettata alla normale imposta di R. M., debbono essere dichiarati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'esecuzione del contratto o del compimento dell'affare. (L. 1 luglio 1940, n. 813 art. 16, e R. D. L. 23 giugno 1942 n. 698, art. 13).

Definizione in via breve delle violazioni alle leggi finanziarie

Sono stati segnalati al Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli Affari, particolarmente dal Comando Generale della R. Guardia di Finanza, gli inconvenienti cui attualmente può dar luogo la definizione in via breve delle violazioni alle leggi finanziarie, per le quali è stabilita la pena pecuniaria, a norma dell'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.

Ad eliminare gli inconvenienti si ritiene — secondo un chiarimento di detta Direzione Generale — che in via di interpretazione del citato art. 15, la locuzione all'«atto della contestazione» usata dall'articolo stesso possa intendersi nel senso che il momento in cui il trasgressore è ammesas a definire in via breve la vertenza col pagamento di una somma pari al sesto del massimo della pena pecuniaria, non è quello in cui gli agenti accertano la violazione, ma quello in cui l'Intendente notifica al trasgressore il verbale di accertamento.

DIFFONDETE IL COMMERCIO FRIULANO

Erika DITTA
ELIOS
ORTOLANI
UDINE
Piazza Duomo N. 5
Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo
Duplicatori - Accessori - Dattilografia
OFFICINA SPECIALIZZATA
per riparazioni di qualsiasi macchina

Il Rag. PASCOLO

rientrato in sede, ha ripreso la sua attività professionale nel suo studio di Via Paolo Sarpi, 23

BANCA DEL FRIULI

Sede e Direzione Centrale: UDINE
Capitale L. 4.000.000.—; Riserve L. 10.550.000.—

FILIALI:
AVIANO - BUIA - CASARSA - CERVIGNANO DEL FRIULI - CIVIDALE DEL FRIULI - CODROIPO - CORDENONS - CORDOVA - CORMONS - FAGAGNA - GEMONA DEL FRIULI - GORIZIA - GRADISCA D'ISONZO - GRADO - LATSANA - MANIAGO - MOGGIO UDINESE - MONFALCONE - MONTEREALE CELLINA - MORTEGLIANO - OVARO - PALMANOVA - PALUZZA - PONTEBBA - PORDENONE - PORTOGRUARO - SACILE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - SPILIMBERGO - TREVISO - TARVISIO - TOLMEZZO - TORVISCOSA - TRICESIMO - VALVASONE

RECAPITI:
ARTEGNA - AZZANO X - CANEVA DI SACILE - CLAUZETTO - FAEDIS - LIGNANO BAGNI - MEDUNO - POLCENIGO - TALMASSONS - TRAVESIO - VENZA

ESATTORIE CONSORTIZIALI:
AVIANO - MEDUNO - MOGGIO UDINESE - PONTEBBA - NIMIS - OVARO - PALUZZA - PORDENONE - S. DANIELE DEL FRIULI - S. GIORGIO DI NOGARO - S. VITO AL TAGLIAMENTO - TORVISCOSA

LA BANCA DEL FRIULI

quello che in FRIULI raccoglie nel FRIULI distribuisce

TRA DUE GUERRE...

VENTICINQUE ANNI DI VITA ECONOMICA E BANCARIA IN FRIULI

XIII

La Patria riapriva le proprie braccia materne a tutti quei figli che necessitavano di lavoro e di vita avevano spinto nei lontani tempi di miseria e di disinteresse, in terra straniera.

Sul problema emigratorio, il Consiglio del Partito, nella seduta del 3 gennaio 1939, aveva sintetizzato il nuovo clima morale ed umano in una frase lapidaria che va ricordata: «L'esodo degli emigranti fu testimonianza della decadenza dei regimi passati; il loro ritorno costituisce, nell'anno XVII dell'Era Fascista, l'indice più sicuro dell'orgoglio degli Italiani di appartenere all'Italia di Mussolini, destinata a lasciare sul cammino della storia l'impronta inconfondibile della sua civiltà».

Durante l'anno 1938 le rimesse in Patria segnarono ancora una sensibile diminuzione per quanto si attiene all'ammontare delle valute e diverse estere negoziate (L. 11.500.000 circa).

Svalutazioni monetarie, aumento costo della vita, falcidiarono la possibilità di risparmio di quei nostri lavoratori e le rimesse si contrassero sempre più.

Già accennammo alle intese stipulate nel 1937 tra i due Governi dell'Asse per l'invio in Germania di lavoratori dell'agricoltura; anche al Friuli partirono varie centinaia di rurali fraternamente accolti nella grande Nazione amica. Nel 1938, accordi, fissarono un nuovo e più importante invio temporaneo di nostri lavoratori agricoli ciò che era conferma del favorevole esperimento iniziato l'anno prima.

Ma, cosa assai confortante per l'economia particolare del nostro Friuli, parallelamente all'invio di lavoratori agricoli, un'altra larga possibilità di collocamento di nostra mano d'opera specializzata andava affermandosi in Germania.

Tecnici operai delle varie categorie trovavano favorevolissimo collocamento presso importanti aziende industriali del Reich tedesco contribuendo così a consolidare sempre più i rapporti di amicizia e di collaborazione fra i due popoli, così ideologicamente fusi nell'Asse infrangibile.

Nelle nuove province libiche, dopo i primi 20.000 coloni, altri 20.000 stavano raggiungendo l'Africa romana ed anche gli agricoltori friulani già rappresentavano notevoli nuclei sicuramente affermatissimi nella quarta sponda per le sicure fortune di quelle terre bagnate dal Mediterraneo, che ritornerà ad essere il lago di Roma.

L'anno 1938 aveva segnato per le nostre Banche una ulteriore affermazione in ogni ramo di attività. I prezzi remuneratori dei vari prodotti agricoli avevano consentito la formazione di nuovo risparmio e, conseguentemente, ne era derivato un incremento di lavoro in tutti i settori commerciali.

La Banca, questo strumento sicuro di controllo, aveva registrato e notato dall'ampiezza del movimento generale i chiari segni di una situazione favorevole, che ben prometteva per un ulteriore sviluppo. Durante il 1938 l'ispettorato per la difesa del Risparmio e per l'esercizio del Credito aveva riesaminato anche in Friuli la situazione degli sportelli bancari ed aveva provveduto alla chiusura e compensazione di alcune dipendenze ritenute superflue al servizio bancario di talune piazze.

Eventi storici aveva vissuti il 1938, ma la pace, fondata sulla giustizia nella quale l'Italia ha sempre creduto, aveva finito col trionfare nel mondo. Purtroppo, soltanto temporaneamente!

L'anno agricolo 1939 poteva, in complesso, essere favorevolmente considerato in Friuli. I principali prodotti — frumento e bozzoli — avevano beneficiato dell'ammasso collettivo e l'ammasso era stato esteso anche al granturco.

Il prezzo ricavato dal prodotto bozzoli aveva segnato ancora un miglioramento. Gli allevatori realizzarono L. 10,85 per chilogramma. Su una produzione di kg. 4.732.448,40 il movimento di denaro rappresentato da tale prodotto, classico per il nostro Friuli, raggiunge le L. 51 milioni circa.

Il prezzo base per il 1940 era già stato segnato a L. 15 per chilogramma come minimo assicurato. Il prodotto bozzoli 1940 raggiunse un totale di chilogrammi 5.064.867,85 ed un prezzo medio di L. 15,478 per chilogramma. I produttori incassarono quindi circa L. 78.800.000.

Durante il 1939 il gettito dell'emigrazione europea era andato ancora contraendosi e ciò in rapporto alla particolare situazione di emergenza in cui si trovavano i principali stati di Europa.

L'emigrazione stagionale in Germania aveva invece favorevolmente contribuito al collocamento della mano d'opera esuberante e le rimesse in Patria, da parte di quei nostri lavoratori, avevano rappresentato un cospicuo apporto di capitali nell'economia della Regione.

Nella dominante incertezza del momento, il Friuli aveva tranquillamente continuato il suo cammino e le aziende bancarie, seguendo pari passo il Paese si erano ulteriormente affermate in ogni ramo di attività. Perché i Friulani avevano ben compreso che, rafforzando le loro vecchie istituzioni bancarie, davano maggior respiro a tutte le sane attività locali contribuendo a potenziare tutte le utili e proficue iniziative. Così il Friuli procedeva senza sosta, pronto a fornire al comandamento del Duce quel contributo necessario per dare nuovo volto alla Patria e nuovi mezzi al suo avvenire.

L'emissione dei Buoni del Tesoro a premi 5% 1949 aveva trovato, col mezzo delle nostre Banche, il più largo interessamento e collocamento presso la clientela. Rispondere all'appello rivolto dal Governo al risparmio nazionale è un preciso dovere e lo Stato poteva attendersi tutto quanto è necessario per dare all'Italia imperiale gli strumenti della sua potenza.

Dopo vent'anni di lotte e di sacrifici per liberare i popoli giovani e produttori dai ceppi dell'iniqua pace di Versaglia, in quell'autunno 1939

il mondo intero trepidava dinanzi alla nuova tragedia.

Dal 3 settembre la guerra era ancora in questa Europa tormentata e giunta verso la più grande ecatombe che la storia ricordi.

Sull'Italia nostra vegliava il Duce e la sua missione, che è la missione imperiale di Roma, additava all'Europa e al mondo la giustizia, l'ordine, la civiltà. Noi intanto lavoravamo in silenzio attendendo il maturare dei nostri destini.

La situazione economica del Friuli, nel 1940, va considerata di riflesso alla particolarità del momento di eccezione, che anche l'Italia attraversava.

Il 10 giugno anche la nostra Patria era entrata in guerra.

Nell'operosità proficua, silenziosa e disciplinata, il Friuli attenderà l'ora sicura in cui la Vittoria segnerà il trionfo del lavoro, che farà del capitale non più una forza asservitrice, ma invece, come è nel postulato fascista, un collaboratore umano e fecondo di ogni civile conquista.

Per il momento tuona il cannone; con la fede assoluta nella Vittoria lavoriamo in silenzio, attendendo l'ora forse vicina, in cui le fortune della Patria saranno compiute. E sarà allora l'Italia nostra più grande e nel suo spazio vitale i nostri lavoratori creeranno con la loro opera la ricchezza della nostra Patria immortale.

VINCERE, questo sia sempre il costante pensiero e la nostra sicura fiducia.

E VINCEREMO!

Luigi Bon

FINE

Il condono di soprattasse e di pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie

(Continuazione dalla prima pagina)

all'art. 1 e siano adempite, nello stesso termine, le formalità stabilite dalle leggi rispettive, salvo quanto è disposto per il pagamento della differenza della tassa di concessione governativa di cui al n. 6 del precedente art. 2.

Per gli abbonati alle radioaudizioni di cui al n. 3 del precedente articolo 2, che abbiano presentato la denuncia di disdetta sino a tutto l'anno 1941 e per la quale sussista contestazione, il termine di novanta giorni decorre dalla data di notificazione della decisione che definisce la contestazione circa la regolarità o tempestività della disdetta.

Art. 4. — Restano in vigore le dilazioni già stipulate per il pagamento di imposte, tasse, soprattasse e pene pecuniarie; tuttavia la concessione dei benefici di cui al presente decreto è subordinata al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto di dilazione.

Per le dilazioni di diritto non ancora stipulate alla data di pubblicazione del presente decreto, la concessione dei benefici è subordinata alla stipulazione dell'atto di dilazione entro 90 giorni dalla data suddetta ed al puntuale adempimento di quanto è stabilito nell'atto stesso.

Art. 5. — La disposizione del quinto comma dell'art. 3 del Regio decreto 30 dicembre 1923 II, n. 3280, che commina la decadenza dal diritto di valersi del certificato peritale ove non sia presentato nel termine stabilito dal quinto comma dello stesso articolo, non si applica a condizione che il detto certificato risulti presentato al competente Ufficio del Registro, alla data di pubblicazione del presente decreto, ovvero sia presentato entro novanta giorni dalla stessa.

Art. 6. — Sono condonate:

a) la pena pecuniaria da lire 50 a L. 150 comminata dall'art. 21 del R. decreto 17 settembre 1931 IX, n. 1608, per i funzionari dello Stato, delle Province e dei Comuni che non abbiano adempiuto all'obbligo delle prescritte comunicazioni agli Uffici delle Imposte;

b) la pena pecuniaria da Lire 25 a L. 75, comminata dall'art. 22 del R. decreto 17 settembre 1931 IX, n. 1608, per chi invitato a presentarsi all'Ufficio delle imposte, non abbia aderito all'invito.

Art. 7. — Sono condonate le pene pecuniarie stabilite per le

20 LIRE

è il costo di abbonamento per l'anno 1943; con esse riceverete puntualmente il giornale dal Vostro indirizzo e potrete valervi della RUBRICA DEI QUESITI fonte preziosa d'informazioni di ogni genere. Effettuate la rimessa sul nostro c/c postale 9-5469; è il mezzo più pratico e più sicuro.

violazioni delle leggi sul lotto pubblico.

Art. 8. — Sono esenti dalle pene pecuniarie:

1) coloro che siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera e) 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924 II, n. 1590, modificato con R. decreto 24 novembre 1932 IX, n. 1571;

2) i magazzinieri ed i rivenditori di generi di monopolio che siano incorsi in violazioni delle norme sull'ordinamento dei servizi.

Art. 9. — I benefici di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 han-

no efficacia per i fatti commessi a tutto il giorno precedente la pubblicazione del presente decreto.

Art. 10. — Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Chiarimenti alle disposizioni del Decreto

Crediamo qui opportuno riportare qualche chiarimento alle disposizioni degli art. 1 e 2 del Decreto Legge 21-12-1942 XXI, n. 1499 che più direttamente possono interessare i nostri lettori.

Occorre anzitutto ricordare che, secondo quanto stabilisce l'art. 3, la riduzione ed il condono si applicano alle soprattasse e pene pecuniarie incorse e non pagate alla data di pubblicazione del Decreto stesso, cioè al 31 dicembre 1942 ed a condizione che, entro novanta giorni dalla stessa data, cioè entro il 31 marzo 1943, siano pagati integralmente i tributi dovuti nonché le soprattasse ridotte, con l'adempimento inoltre delle formalità stabilite dalle rispettive leggi.

Con l'art. 1 è concessa la riduzione al decimo del loro importo delle soprattasse incorse per tutte le violazioni alla legge di registro 30 dicembre 1923 n. 3269 e successive modificazioni, eccetto le soprattasse per violazioni al Regio Decreto Legge 14 giugno 1940 n. 643 riflettente l'imposta speciale sul plusvalore ed eccetto le soprattasse per violazioni alla legge 5 marzo 1942 n. 186 riguardante norme per la valutazione degli immobili oggetto di trasferimento per atto tra vivi o per causa di morte.

Nell'articolo in esame si fa cenno dell'art. 110 della legge di registro 30 dicembre 1923 e si dichiara che sono comprese nella riduzione al decimo del loro importo anche le soprattasse richiamate nell'articolo stesso.

Occorre chiarire che nell'articolo suindicato è stabilito che tutti gli atti e contratti per i quali con leggi sono concesse riduzioni dalle normali tasse di registro decadono da tali benefici se non sono sottoposti a registrazione entro il termine di legge.

Pertanto le soprattasse ridotte, a cui accenna l'anzidetto decreto, beneficiano anch'esse della riduzione al decimo del loro importo, purché siano pagate le imposte ordinarie e naturalmente, sia effettuata la registrazione degli atti entro il 31 marzo 1943.

E' bene aggiungere che, tra le soprattasse ridotte ad un decimo è compresa quella per omessa o tardiva registrazione dei contratti d'affitto.

L'art. 2 stabilisce l'esenzione dalle soprattasse e pene pecuniarie, cioè, il condono, per le violazioni alle leggi finanziarie indicate nell'articolo stesso.

Da chiarire soltanto le disposizioni del numero 5 del Decreto, il quale contempla le violazioni alle leggi 19 giugno 1940 n. 762 istitutiva della imposta sull'entrata.

Per quanto riguarda detta imposta sull'entrata, il condono è concesso soltanto (art. 30 lettera b) per il mancato pagamento dell'imposta dovuta in base a quote fisse annuali od in altro modo determinata, in dipendenza di accordi intervenuti tra la amministrazione finanziaria e le associazioni sindacali competenti.

E' pure concesso (art. 37, terzo, quarto e quinto comma) per la omissione o tardiva presentazione delle denunce prescritte per gli accordi suindicati.

Infine è concesso (art. 38) per il mancato pagamento, nel termine prescritto dagli accor-

RUBRICA DEI QUESITI

DEPOSITO DI LICENZA DI PUBBLICO ESERCIZIO

DOMANDA (P. M., Udine). - Ho 65 anni di età e sono titolare di una licenza di trattoria. Con me, sino a poco tempo fa, conviveva mio figlio al quale, data la mia età, avevo affidata la direzione di tutto. Ora mio figlio è combattente in Russia ed io mi trovo nella impossibilità assoluta di tirare avanti con l'esercizio. Ma poiché vorrei che al ritorno dalla guerra mio figlio trovasse una sistemazione con la conduzione dell'esercizio, domando se nel frattempo posso depositare la licenza, nell'attesa che, congedato mio figlio, egli possa subentrare in tale licenza.

RISPOSTA - Nè la legge di P. S. nè le disposizioni ministeriali emanate in proposito in questo periodo di emergenza, prevedono il caso da voi prospettato, in quanto riteniamo dal modo col quale avete formulato il quesito, che vostro figlio, prima della sua chiamata alle armi, non fosse vostro legale rappresentante nell'esercizio, agli effetti della legge di P. S. Comunque, voi potete depositare la licenza per tre mesi, adducendo a giustificazione del deposito, quanto avete scritto nel quesito formulato. Prima che scadano i tre mesi rinnovate la richiesta di deposito ripetendo i medesimi motivi contenuti nella prima istanza. Ove l'autorizzazione vi fosse negata, ciò che non riteniamo, dovrete riaprire l'esercizio per non perdere il diritto alla licenza. Se invece vi fosse accordata rinnovata di tre in tre mesi la domanda. Tenete presente che il deposito della licenza non vi esonerà dal pagamento delle tasse di concessione governativa per la rinnovazione della licenza stessa, nè dal pagamento della imposta comunale. Potrete invece richiedere la sospensione del pagamento delle imposte dirette ed indirette, per tutto il tempo che l'esercizio rimarrà temporaneamente chiuso.

LICENZA DI FORNERIA.

DOMANDA (T. G. - Pordenone). - Sono in possesso della licenza di forneria e pasticceria. Siccome il lavoro è minimo ed il guadagno esiguo avrei deciso di iniziare la vendita di pasta e riso, ritenendo che tale vendita possa effettuarsi con la licenza di forneria in mio possesso. Mi sbaglio, così pensando, o sono nel vero?

RISPOSTA - La licenza di commercio per l'esercizio di forneria dovrebbe autorizzare oltre la vendita di pane, anche quella di farina, crusca e cruschello, paste e riso in quanto detti generi sono propri alle fornerie, tanto che in alcuni Comuni, anche della nostra provincia, i Podestà non si oppongono alla vendita di essi articoli da parte delle fornerie munite delle sole licenze di che trattate di sindacali, della imposta stabilita con gli accordi stessi e per le infedeli dichiarazioni (art. 32 lettera b) 2 comma) prescritte ai fini dei predetti accordi sindacali.

Per quanto riguarda la disposizione del numero 6 dell'articolo che stiamo esaminando occorre chiarire che con il R. D. L. 21 giugno 1942 n. 696 vennero, tra l'altro, aumentate le tasse di concessione governativa per taluni atti, tra cui la tassa per l'autorizzazione all'affitto o subaffitto di case od appartamenti ammobiliati e venne stabilito che fosse pagata la differenza della tassa entro un determinato periodo.

Ora, con la disposizione sopra richiamata, si accorda il condono della penalità incorsa per il mancato pagamento della differenza anzidetta, a condizione che questo pagamento venga effettuato entro il 15 febbraio 1943.

tasi. Altri Podestà, invece, di altri Comuni, pretendono, per permettere la vendita dei preindiciati generi, che essi siano elencati nella licenza di commercio.

Dato che non è stata creata ancora la licenza di commercio "tipo", noi riteniamo che i secondi Podestà siano più aderenti alle disposizioni in atto sulla disciplina del commercio. Eppertanto voi per poter vendere nel vostro negozio di forneria pasta e riso, dovete richiedere al Podestà la integrazione della licenza di commercio in vostro possesso, integrazione che, date le disposizioni in vigore, riteniamo vi sarà certamente negata.

COMMERCIANTE!

Il «Commercio Friulano»

è il tuo giornale.

Difende i tuoi interessi. Ti mette a giorno di tutte le disposizioni inerenti al tuo mestiere salvandoti dalle sorprese.

Protesti cambiari

Elenco dei protesti cambiari elevati in Provincia di Udine durante il mese di dicembre 1942.

Dagli Elenchi del Tribunale di Udine

Adamo Alberto, Aiello del Friuli
Bianchi Gino, Udine
Brandolini Ermelinda, Fiumicello
Caldana Ferruccio, Manzano
Caminiti Cosimo, Udine
Canevarolo Luigi, Carlino
Causero Lina, Cividale
Coccolo Carlo, Udine
Coren, Udine
Degano Umberto e Guglielmo -
Feletto Umberto

Durisotti Luigi, Colloredo di M. Albano
Filiputti Eliana, S. Giorgio di N. Franz Giovanni, Udine (due effetti)

Gandolfi Paolo, Codroipo
Palù Giovanni, Udine
Pez Maria, Latisana
Ricanati Adamo, Udine
Salmetti Salvatore, Udine
Troiani Renato, Fara
Vidoni Maria, Udine
Zuliani Diego, Udine.

Dagli Elenchi del Tribunale di Pordenone

Tei dott. Raimondo, Sacile
Zanotti Luigi, Pordenone.

Dagli Elenchi del Tribunale di Tolmezzo

Taboga Giuditta in Fabbro, Buia.

La TINTORIA-LAVANDERIA PULITURA A SECCO
G. COMINO
Riva Bartolini 7 - UDINE - Telefono 14-19
Rinova cappelli borghesi, alpini e di cuoio, abiti sbiaditi e macchiati. Conceria e tintoria di pelliccia. Tintura giacche di cuoio, borsette, ecc.

olivetti
Macchina per scrivere
Contabili e da Calcolo
Schedari Synthesis Olivetti
Concessionaria esclusiva per le zone di Udine e Gorizia
Ditta Enrico Tudelli
UDINE Via Mercatovecchio, 19 - Telef. 12-29
Via Cavour, 2 - Telef. 5-60
GORIZIA Corso Vittorio Emanuele III, 20
Telef. 7-07

IMPIANTI CONTABILI SECONDO LE NORME DEL NUOVO CODICE

Lo studio del rag. Pascolo (Via Paolo Sarpi 23, Udine) fornisce ogni indicazione ed effettua impianti anche a domicilio del cliente.

7 mercati agricoli

Cereali

Sono già state annunciate le norme riguardanti la disciplina della distribuzione del granturco da seme per la corrente annata agraria. Tali norme mirano a provvedere tempestivamente gli agricoltori dei quantitativi di granturco necessari alla copertura degli investimenti prescritti dai piani delle colture che come è noto contengono un sensibile aumento della superficie maica nazionale.

La distribuzione delle partite selezionate e pertanto esonerata dall'ammasso avrà la precedenza, ma il Ministero ha opportunamente disposto l'accantonamento presso gli ammassi di partite che possono integrare i quantitativi di prodotto accantonati qualora non siano sufficienti a soddisfare i fabbisogni della semina. I coltivatori dovranno provvedere a prenotare le loro occorrenze presso gli Uffici provinciali della cerealicoltura. Tale prenotazione è obbligatoria anche per coloro che intendono effettuare il cambio di granturco trattando per esigenze di semina con pari quantità di prodotto idoneo alla semina accantonata presso gli ammassi.

Il termine della prenotazione è stabilito col 31 gennaio per il seme destinato a coltivazioni di primo raccolto e col 30 aprile per quello destinato alle coltivazioni di secondo raccolto. E' quindi necessario che gli agricoltori nel loro interesse osservino tali termini stabiliti per poter opportunamente manovrare le disponibilità nazionali di granturco.

Bestiame

Nessun avvenimento degno di rilievo nel comparto del bestiame bovino proseguendo regolarmente i raduni per il rifornimento carneo nazionale. Naturalmente non si è ancora raggiunto il giusto rapporto tra disponibilità foraggera e numero dei capi da mantenere nelle singole aziende, ma si spera che passato questo periodo le coltivazioni degli erbai invernali possano migliorare la situazione e consentire una attenuazione del fenomeno determinato dalla carenza foraggera del passato estate.

Nel comparto del bestiame suino si continuano a segnalare prezzi molto sostenuti per i lattonzoli e per i magroni la cui ricerca è ancora notevole rispetto all'offerta.

Le macellazioni familiari proseguono attivamente dimostrando il pieno successo degli incoraggiamenti che il Ministero dell'agricoltura aveva tempestivamente predisposto per l'incremento degli allevamenti destinati al consumo diretto dei produttori.

La Confederazione degli agricoltori ha diramato una circolare per segnalare la opportunità che venga assicurata, mediante l'apporto delle quote delle quote individuali, la realizzazione delle finalità imposte dal Ministero dell'agricoltura attraverso l'incoraggiamento di detti allevamenti, rilevando che il numero dei suini allevati per la necessità familiare è in effetti superiore a quello dichiarato ai fini dell'ultimo censimento, la circolare precisa il dovere degli allevatori di adempiere, all'atto delle macellazioni al proprio dovere di conferire le quantità di lardo e di carne (cosciotti o spalle) o di pancetta, che in re-

lazione alle zone di allevamento è tenuto a conferire.

Latte e derivati

La produzione lattiera continua a mantenersi stazionaria, ma le disponibilità dell'industria appaiono in confronto agli anni precedenti, stessa epoca, più limitate, sicché la produzione dei derivati si manifesta inferiore. I rifornimenti vengono tuttavia soddisfacentemente fronteggiati attingendo alle scorte.

Prodotti ortofrutticoli

Le feste natalizie e di fine d'anno hanno dato occasione ai giornali dei grandi centri di consumo di rilevare come l'afflusso dei prodotti ortofrutticoli dai mercati di produzione sia stato soddisfacente e più abbondante della stessa epoca dell'anno precedente. Pur essendosi avuta la varietà dei prodotti consumati nei periodi normali, i consumatori hanno potuto rifornirsi regolarmente sia di ortaggi che di frutta.

L'abbondanza degli ortaggi ha anzi qua e là, nei mercati di produzione determinato flessioni di prezzi.

Si sta intanto provvedendo alle prime assegnazioni di prodotti a guscio legnoso per gli impieghi industriali interni, mentre sono stati fronteggiati i fabbisogni delle esportazioni sia per quanto riguarda le mandorle che per quanto riguarda le nocciole, la cui affluenza agli ammassi si è venuta intensificando ed ha raggiunto un soddisfacente livello.

Il Ministero dell'agricoltura ha chiarito che il prezzo di lire 155 per le carrube del raccolto 1942 conferito all'ammasso, va riferito a prodotto reso franco stabilimento frantumazione o centro di raccolta zona franca, entro un raggio di 10 km. nella zona di produzione.

Con provvedimento in corso è stato intanto fissato in lire 210 al quintale il prezzo alla produzione del pomodoro tardo, con decorrenza dal 21 dicembre u. s.

(Da « Il Mercato agricolo »)

Agenti e rappresentanti

Rinnovo accordo agenti in farine e paste alimentari

Recentemente la Federazione degli Agenti e Rappresentanti ha potuto procedere al rinnovo dell'accordo, scaduto il 30 giugno u. s., per gli agenti in sfarinati e paste alimentari. Il nuovo accordo ha vigore dal 1. luglio dell'anno 1942 a tutto il 30 giugno 1943 e resterà automaticamente prorogato per uguale periodo di tempo se non intervengono variazioni nella situazione industriale, per la prossima campagna granaria, tali da richiedere un riesame dell'accordo.

Ferme restando le norme di cui all'accordo 3 aprile 1941 - XIX i molini che, in base al nuovo piano di lavorazione, continueranno la loro attività e rappresentanti, della cui opera non si avvalgano, un compenso nella misura del 20 per cento dell'ammontare lordo delle provvigioni a ciascuno liquidate

te nel periodo 1. luglio 1939 - 30 giugno 1940: i molini che, sempre in relazione al nuovo tipo di lavorazione, sospendono la loro attività, corrisponderanno agli agenti e rappresentanti un compenso nella misura del 15 per cento dello ammontare delle provvigioni a ciascuno liquidate nel periodo sopra indicato. Detto compenso sarà corrisposto senza alcuna detrazione del contributo che i molini sono chiamati a versare agli Uffici Distribuzione dei Commercianti a norma della circolare n. 53 del 2 febbraio XX, del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Ferme restando le norme di cui all'accordo 18 aprile 1941 - XIX i pastifici che in base al nuovo piano di lavorazione, continueranno la loro attività, corrisponderanno agli agenti e rappresentanti, della cui opera non si avvalgano, un compenso nella misura del 20 per cento dell'ammontare lordo delle provvigioni a ciascuno liquidate nel periodo 1. luglio 1939 - 30 giugno 1940; i pastifici che, sempre in relazione al nuovo piano di lavorazione, sospendono la loro attività, corrisponderanno agli agenti e rappresentanti un compenso nella misura del 15 per cento dell'ammontare delle provvigioni a ciascuno liquidate nel periodo sopra citato. Resta confermata la facoltà per i pastifici di adottare la soluzione del versamento alla Cassa Fedagenti di L. 1 per ogni quintale di pasta prodotta. Nel caso dei pastifici che dovranno sospendere la loro attività, la base di lavorazione agli effetti del versamento del contributo di L. 1 è costituita dalla lavorazione effettuata nella campagna 1. agosto 1941 - 31 luglio 1942.

Dal compenso spettante agli agenti e rappresentanti in pasta o dall'ammontare del contributo da versare alla Cassa Fedagenti, i pastifici hanno la facoltà di dedurre l'ammontare del contributo versato a favore degli Uffici Distribuzione dei commercianti sulle paste vendute direttamente ai dettaglianti.

Classificazione del legname secondo le categorie fissate

Con provvedimento p. 216 del 12 gennaio 1942-XX il Ministero delle Corporazioni ebbe a stabilire la classifica del legname da opera, ed i relativi prezzi, con particolare riguardo al tavolame di specie resinosa e principalmente di abete, che ne costituisce l'assorbimento maggiormente usato. Per rendere pienamente efficace il controllo della applicazione di tali prezzi massimi del legname da opera, in rapporto alle relative classifiche, un decreto del Ministro delle Corporazioni in corso di pubblicazione, dispone ora che tutti coloro, i quali producono legname di specie resinosa segato in tavole sono obbligati, prima di porlo in vendita, a contrassegnare ogni tavola con la sigla della propria ditta e con l'indicazione della classifica di cui al provvedimento p. 216, mediante un marchio a secco, oppure con tinta indelebile, impressi sulla estremità di una delle facce della tavola.

Tutto il legname, prima di essere posto in vendita deve essere assortito e classificato secondo queste norme, le quali sono intese a tutelare il consumatore, evitando la possibilità che qualche partita di legname venga classificata in categoria superiore a quella spettantegli in base ai propri requisiti tecnici.

Trasporti

Tassa di circolazione

Contrassegni metallici per veicoli a trazione animale

La Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio ha pubblicato il D. M. 21 novembre 1942-XXI, che reca le seguenti disposizioni.

Art. 1. - I contrassegni per la riscossione della tassa di circolazione dei veicoli a trazione animale, di cui all'art. 214 del testo unico delle leggi per la finanza locale, approvato con R. Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono costituiti, per l'anno 1943-XXI, da una targa in lamierino di lega zama (lega di zinco iperpuro) a forma rettangolare sagomata nella parte superiore con i quattro angoli mezzi tondi, dello spessore di mm. 0,4, della larghezza di mm. 89, dell'altezza, nella parte centrale di mm. 50, e, nei lati di mm. 34.

Sulla targa predetta è impresso, in rilievo, nella parte superiore sinistra, l'anno di validità (1943) e, a destra, alla stessa altezza, la sigla della provincia in conformità alla apposita tabella in vigore per la individuazione degli autoveicoli, in basso, a sinistra, il valore, in cifre, dell'ammontare della tassa di circolazione e, a destra, il numero d'ordine progressivo di matricola del veicolo; alle estremità laterali è impresso, ugualmente, in rilievo, il Fascio Littorio e, nella parte mediana superiore, una ruota raggiata recante, nel centro il Fascio.

Al centro delle targhe esiste un foro per l'applicazione del fermaglio automatico e ai quattro lati, sono praticati i fori per il fissaggio al veicolo delle targhe stesse.

Il fermaglio, costruito in alluminio ottonato, è composto di due parti recanti, una, la sigla G.I.L. e, l'altra, quella E.N.I.C. e corredato dal regolamentare filo di ferro rivestito in canapa.

I detti contrassegni sono del valore di L. 6,25, di L. 12,50, di L. 25, di L. 50 e di L. 100.

Art. 2. - La forma, le dimensioni dei caratteri e delle altre indicazioni impresse sui contrassegni metallici risultano dai modelli depositati a cura della « Gioventù Italiana del Littorio », alla quale è stata affidata la fornitura dei contrassegni stessi, presso il Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e presso il Ministero delle Finanze - Direzione generale dei servizi per la finanza locale.

Art. 3. - Il prezzo di cessione, da parte della « Gioventù Italiana del Littorio » alle Amministrazioni provinciali, è fissato come appresso:

contrassegni da L. 6,25, da lire 12,50 e da L. 25: L. 1,80 cadauno;
contrassegni da L. 50 e da L. 100: L. 2,80 cadauno.

Norme e disposizioni varie

Obbligo della tenuta del registro di carico e scarico vino

L'articolo 29 del Decreto Ministeriale 23 agosto 1942 riguardante la disciplina del mercato vinicolo, prescrive, fra l'altro, l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico da parte degli obbligati alla denuncia delle giacenze di vino, d, cui è già stata data ampia notizia attraverso la stampa.

Successivi chiarimenti ministeriali precisano che nei confronti dei commercianti all'ingrosso (fabbricanti o non) con magazzino di deposito ad imposta di consumo sospesa, serve,

Stato Civile di Udine

Dal 4 al 24 Gennaio 1943 - XXI

Nati	116
Morti	94
Matrimoni	32

all'uopo, il registro di carico e scarico già in uso agli effetti dell'imposta di consumo.

Per i commercianti al minuto, e per i grossisti che non gestiscano depositi, il registro di carico o scarico deve essere istituito.

La prima registrazione da far

Preghiamo i nostri abbonati a voler rinnovare l'abbonamento al giornale

inviando L. 20.

si in carico consisterà nella giacenza al 31 agosto 1942. Successivamente si dovranno registrare a carico - oltre le quantità eventualmente prodotte nella nuova vendemmia - tutte le introduzioni nell'esercizio avvenuto dopo il 31 agosto predetto; e in scarico, i quantitativi venduti, ceduti o comunque esitati alla fine di ogni giornata.

E' tassativamente vietato riprodurre articoli de IL COMMERCIO FRIULANO senza che venga citata la fonte.

Direzione: G. Provini - P. Palmano

Rag. G. Provini - condirettore resp.

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE
Via Treppo 1 - Telef. 2-52

Obbedire alle norme di guerra è il dovere di tutti

ANNUNCI SANITARI

Prof. Dott.

SILVANO MENGHETTI

Doc. della R. Università di Firenze

già in reparti chirurgici specializzati di Parigi, di Vienna e in cliniche della Germania

Casa di Cura per malattie chirurgiche sulle colline di TRICESIMO a 5 minuti dal tram per Udine - Dalle 8-12 - Telefono 12.

Endoscopia: Vie urinarie e apparato digerente UDINE - Via Mazzini 7. Dalle 13-16. Tel. 4

Dr. G. FALESCHINI

MEDICO CHIRURGO

SPECIALISTA

MALATTIE VENEREE e PELLE

Riceve: ore 10-12-30 15-16-30 18-20

UDINE: Vicolo Brovedan 6

Telefono 13-66

(da piazza delle Erbe a via Zanon)

CASA DI CURA PER

MALATTIE DEGLI OCCHI

del Dott. T. BALDASSARRE

SPECIALISTA

Visite e consulti 11.30-12.30 15-17

UDINE - VIA DUCA D'AOSTA

(già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360

Aut. Pref. 8775 - Udine 8-6-928

CASA DI CURA

Dr. F. PELIZZO

Specialista per le malattie

d'ORECCHIO - NASO - GOLA

presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze

Udine - Via Rivis 32 - Telef. 682

dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17

SENTENZE

Il Pretore di Udine

in data 5 dicembre 1942-XXI ha pronunciato il seguente decreto

contro

Feruglio Rena di Gio. Batta anni 32 nata e residente in Felletto Umberto, lattivendola; imputata dei reati di cui agli art. 516 C. P. e 23 Regolamento maggio 1929 n. 994 per avere il giorno 31 ottobre 1942-XXI in Udine posto in vendita latte di mucca all'analisi risultato sereno.

(OMISSIS)

Condanna la suddetta alla pena di L. 200 di multa e L. 150 di ammenda, ed ordina la pubblicazione del decreto per estratto nel giornale « Il Commercio Friulano ».

Per estratto conforme all'originale.

Il Cancelliere

ABBONATEVI al COMMERCIO FRIULANO

L'ortopedico NICOLA BECCHI

Torino - Via Reggia n. 8

specialista per l'immobilizzazione dell'

ERNIA

(senza operazione)

pubblica una nuova attestazione:

Egregio sig. N. BECCHI

Sono molto soddisfatto del Vostro apparecchio che durante il periodo della applicazione mi ha permesso di attendere ai miei pesanti lavori di contadino senza arrecarmi il minimo disturbo immobilizzandomi completamente l'ernia in brevissimo tempo. Smesso l'uso da un anno pur continuando a lavorare, non ho più avuto inconvenienti di sorta.

Ringrazio e mi firmo

Babolin Romano

Creola di Saccolongo

(Prov. di Padova)

L'Ortopedico sarà a

UDINE: Sabato 6 e Domenica 7

Febbraio Albergo Croce di Malta.

Nuovo Indirizzo - via del Grola 1a

MONSELICE (Padova)

Aut. Pref. Alessandria 1-2-30 n. 1934.

MALATTIE NERVESE

Dr. L. MEZZINO

già assist. Clinica neuropatologica

R. Università di Napoli

Medico Ospedale Psichiatrico

UDINE - Via Volturmo, 33

Riceve ore 13-15

Prof. S. STEFANINI

Docente Clinica Pediatrica

R. Università di Bologna

Primario Ospedale Civile

Specialista Malattie dei BAMBINI

Via Roma 16 - Tel. 15-63

Riceve 11-13 15-17

MALATTIE DEGLI OCCHI

DIFETTI DI VISTA

Prof. A. ALIQUO'-MAZZEI

Doc. della R. Università di Padova

Primario dell'Ospedale Civile

UDINE - Via N. Sauro 1 - tel. 5-22

Riceve: 11-12.30 e 15-17

Dr. ERMES FAIONI

MEDICINA GENERALE

MALATTIE REUMATICHE

SCIATICA

Ambulatorio via Rauscedo n. 1

dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

Specialista

MALATTIE DEGLI OCCHI

E DIFETTI DELLA VISTA

Dr. MICHELE SONZIO

UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-34

Consultazioni:

tutti i giorni dalle 10-12 15-17